

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento del Collegio di Direzione costituito quale organo aziendale presso l'A.S.U.I. di Trieste, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.ii.mm., degli indirizzi emanati dalla Regione e dell'Atto Aziendale.
2. Il Collegio di Direzione rappresenta la primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle linee di sviluppo dell'Azienda, concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata al Direttore Generale.

Articolo 2

Competenze del Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione ha funzioni consultive, propositive e di alta direzione operativa; esso assicura al Direttore Generale il supporto nella definizione delle strategie finalizzate al perseguimento degli obiettivi aziendali e per il governo delle attività cliniche.
2. Partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca e la didattica nell'ambito di quanto definito dall'Università degli Studi di Trieste, e dei programmi di formazione.
3. Valida e cura la realizzazione dei piani organizzativi per l'attività libero professionale intramuraria e per la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinico assistenziali prefissati.
4. Contribuisce al miglioramento complessivo del sistema di prestazioni fornite dall'Azienda, concorrendo allo sviluppo organizzativo e gestionale della stessa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.
5. Partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad elevata integrazione sanitaria, per l'elaborazione del piano delle azioni, per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale, e per l'utilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane.
6. Provvede alle nomine di sua competenza dei componenti le commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia.
7. Esprime pareri nelle materie enucleate nell'Atto Aziendale e viene obbligatoriamente consultato dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche.
8. Resta fermo che gli atti del Collegio vengono sempre formulati al Direttore Generale come pareri o proposte e non assumono carattere vincolante.

Articolo 3
Composizione del Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm., ed in conformità alle specifiche indicazioni regionali di cui alla DGR n. 1437/2015, è presieduto dal Direttore Generale o suo delegato, ed è composto da:
 - Direttore Sanitario
 - Direttore Amministrativo
 - Direttore dei Servizi Sociosanitari
 - Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale
 - Direttori di Distretto
 - Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
 - Direttore del Dipartimento delle Dipendenze
 - Direttore del Dipartimento di Prevenzione
 - Direttore del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera
 - Direttori di Dipartimento ad Attività Integrata
 - Direttori dei Dipartimenti tecnico-amministrativi
 - Direttore della Farmacia aziendale
 - Direttore della Direzione Infermieristica e ostetrica
 - Responsabili dei servizi delle professioni sanitarie
 - Medico della medicina convenzionata.
2. In relazione alle materie in trattazione, il Direttore Generale può estendere la partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione ai Direttori e Dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali che di volta in volta potranno essere sentiti senza diritto di voto.
3. Alle sedute del Collegio di Direzione vengono invitati il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste ed il Coordinatore scientifico, che partecipano ai lavori dell'Organo senza diritto di voto.

Articolo 4
Modalità di Funzionamento del Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione viene riunito di norma trimestralmente dal Direttore Generale e comunque secondo le modalità necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite, tramite convocazione scritta da inoltrarsi di regola sette giorni prima dell'incontro (tre giorni in caso di urgenza) contenente l'ordine del giorno, recapitata con posta elettronica.
2. La documentazione correlata agli argomenti da trattare viene messa a disposizione, di norma, al momento della convocazione e comunque non meno di cinque giorni precedenti la riunione nel caso di convocazione ordinaria e contestualmente alla convocazione in regime di urgenza.
3. In caso di richiesta motivata scritta da parte di metà più uno dei componenti, il Direttore Generale convoca la riunione di Collegio di Direzione, mettendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti per la trattazione.
4. L'ordine del giorno delle singole riunioni è predisposto dal Direttore Generale di concerto con il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo ed il Direttore dei Servizi Sociosanitari o, nel caso di cui al precedente comma, dalla metà più uno dei componenti che ne facciano richiesta formale.

5. In caso di impossibilità a partecipare, ogni componente è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta, anche via e-mail, alla segreteria del collegio stesso, specificandone le motivazioni.
6. La partecipazione al Collegio da parte dei singoli membri non è, di norma, delegabile. In casi del tutto eccezionali, e per giustificati motivi, limitatamente alle singole sedute, il componente impossibilitato a partecipare potrà provvedere ad una delega formale con le modalità di seguito richiamate:
 - A. il Direttore di Distretto può delegare un altro Direttore di Distretto ovvero un dirigente della propria struttura;
 - B. il Direttore di Dipartimento può delegare un altro Direttore di Dipartimento o un Direttore/dirigente di una struttura facente parte del Dipartimento.
7. Per la validità della riunione devono essere presenti la metà più uno dei componenti di diritto. Se il Direttore Generale pone al voto una questione, la decisione è adottata con voto palese a maggioranza semplice. A parità di voti, prevale il voto del Direttore Generale.
8. Il parere consultivo viene acquisito sulle seguenti materie:
 - A. Piano Attuativo Locale
 - B. Piano Annuale della Formazione,
9. L'attività di segreteria è assicurata dagli Uffici di Segreteria della Direzione Generale. Il Segretario redige il verbale di ogni seduta che verrà trasmesso entro sette giorni dalla segreteria ai partecipanti a mezzo e-mail. Detta bozza si intende approvata ove non pervengano richieste di rettifica entro tre giorni dall'invio. Una copia firmata dal segretario e dal Presidente, o suo delegato, viene conservata agli atti.
10. Ogni atto in originale verrà, altresì, custodito dal segretario stesso che curerà le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento del Collegio.
11. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte, non è previsto alcun compenso.

Articolo 5

Obbligo di riservatezza

1. L'attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in forma stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate ed ai dati trattati.

Articolo 6

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e della Regione Friuli Venezia Giulia riguardante la materia.
2. Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità attraverso l'approvazione da parte del collegio stesso.